Codice A19020

D.D. 13 aprile 2015, n. 195

L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Istanza di ammissione al corso di formazione teorica per conseguire l'abilitazione professionale di Acconciatore. Signora MENGA MARSIDA.

Vista la Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 smi (Testo unico in materia di artigianato);

visto l'articolo 18 della Legge regionale n. 5 del 23 aprile 2013 (Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista) che ha introdotto l'articolo 34 bis nella l.r. 1/2009 dettante disposizioni sull'accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore;

visto l'articolo 34 bis al comma 2 stabilisce, ai fini dell'ammissione all'esame tecnico-pratico e al corso di formazione teorica di cui all'articolo 3 della 1. 174/2005, che la struttura regionale competente per materia accerti, attesti e determini il periodo di inserimento nonché il rapporto di apprendistato presso una impresa di acconciatura;

vista la Legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attivita' di acconciatore) in particolare l'articolo 3 concernente disposizioni per il conseguimento dell'abilitazione professionale;

vista la Determinazione DB 1600 n. 181 del 16 marzo 2013 avente oggetto "L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore. Approvazione modulistica.";

vista la domanda della Signora MENGA MARSIDA inoltrata alla Direzione Competitività del Sistema Regionale in data 01.04.2015 Prot. 5120/A19020 volta a ottenere l'accertamento del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione al corso di formazione teorica di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) della l. 174/2005;

con suddetta istanza la Signora MENGA MARSIDA dichiarava di aver svolto un periodo di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente dal 18.11.2013 presso l'impresa di acconciatura Semplicemente Simona Martini & C. S.a.s. (P.IVA 10251900014) preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e s.m.i. della durata prevista dal contratto nazionale di categoria presso la ditta del settore acconciatura V.I. di VERRELLI IRENE (REA TO – 1071766);

considerato che l'esito dell'istruttoria sulla domanda presentata, esperita sotto il profilo della ricevibilità, della ammissibilità e del merito, ha dato esito favorevole;

dato atto che la scheda istruttoria e la documentazione relativa all'istanza in oggetto sono presso la Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'artigianato;

IL DIRIGENTE

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

visto l'art. 95 dello Statuto regionale

vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale

vista la Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato, modificata da l.r. 30/2009, l.r. 38/2009, l.r. 10/2011, l.r. 5/2013

vista la Legge n. 174/2005 Disciplina dell'attività di acconciatore, in particolare l'art. 3 (Abilitazione professionale)

## determina

per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano:

di ammettere la signora MENGA MARSIDA (omissis) al corso di formazione teorica di cui all'art. 3, comma 1 lettera b) della Legge n. 174/2005 per conseguire l'abilitazione professionale di Acconciatore.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente determinazione è pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010, nonché sul sito ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 23, c. 1 lettera a) del D.lgs. n. 33/2013.

La Dirigente del Settore Lucia BARBERIS

Visto Direttore Regionale Giuliana FENU